

(N. 1027-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica
nella seduta del 28 settembre 1950*

*modificato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 22 giugno 1951 (V. Stampato N. 1562)*

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 GIUGNO 1951

Concessione di un contributo straordinario di lire 4.000.000
alla Casa militare per i veterani delle guerre nazionali.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

In aggiunta al contributo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 836, per l'esercizio finanziario 1949-50 è concesso, a favore della Casa militare per i veterani delle guerre nazionali, in Turate, un contributo straordinario di lire 4 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa - Servizi dell'Esercito - per l'esercizio stesso.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

In aggiunta al contributo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 836, per l'esercizio finanziario 1950-51 è concesso, a favore della Casa militare per i veterani delle guerre nazionali, in Turate, un contributo straordinario di lire 4 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa - Servizi dell'Esercito - per l'esercizio stesso.

Art. 2.

La maggiore spesa di lire 4.000.000 derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 sarà fronteggiata mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo n. 36 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La maggiore spesa di lire 4.000.000 derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 sarà fronteggiata per lire 2.500.000 con il fondo iscritto al capitolo 247 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51 e per lire un milione 500.000 mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del capitolo n. 265 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.